

**I. C. Rende Centro**  
Distretto Scolastico n. 15  
Istituto Comprensivo Rende Centro  
Via D. Vanni, 43 - 87036 Rende (CS)  
Tel. e Fax: 0984 443004  
Par. IVA e Cod. Fisc. 80004280782  
Cod. Univoco per Fatturaz. Elettr. UFEIIR



**PNRR**  
**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

## **ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE CENTRO**

Via D. Vanni, 43 - 87036 Rende (CS)

Attualmente ubicato C/o Centro Sociale "R.Lanzino" Via G. De Chirico, snc Saporito di Rende

C.F. 80004280782- ☎ 0984 443248 📠 – Cod. mecc. CSIC89000N Sito web: [www.icrendecentro.edu.it](http://www.icrendecentro.edu.it)

e-mail: [csic89000n@istruzione.it](mailto:csic89000n@istruzione.it) PEC: [csic89000n@pec.istruzione.it](mailto:csic89000n@pec.istruzione.it)

Dirigente Scolastico: Antonella Gravina

## **SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA**

La presenza nel nostro Istituto di alunni con gravi patologie e allergie ha posto il problema di un efficace processo organizzativo finalizzato alla gestione di possibili e prevedibili situazioni di emergenza.

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori dell'alunna/o provvederanno a far pervenire al Dirigente Scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori, unitamente ad autorizzazione medica, da richiedere, dietro presentazione della documentazione utile per la valutazione del caso, ai servizi di Pediatria delle aziende sanitarie, ai Pediatri di Libera Scelta e/o ai Medici di Medicina Generale, in cui siano chiaramente indicati i punti sotto riportati.

Nel rilasciare le autorizzazioni i medici dovranno dichiarare:

- stato di malattia dell'alunno
- prescrizione dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare che trattasi di farmaco salvavita;
- la somministrazione indispensabile anche in orario scolastico;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco.

*(La persona incaricata della somministrazione del farmaco deve attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso).*

- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:

- ✓ nome e cognome dello studente;
- ✓ nome commerciale del farmaco;
- ✓ descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- ✓ dose da somministrare;
- ✓ modalità di somministrazione del farmaco;
- ✓ i possibili effetti collaterali e gli interventi necessari per affrontarli;
- ✓ modalità di conservazione del farmaco;
- ✓ durata della terapia.

Accettata la documentazione precedentemente elencata, il dirigente scolastico verifica la disponibilità del personale docente e del personale ATA alla somministrazione di farmaci salvavita (**Allegato A/1**) e predispose l'autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco, come da modulo allegato (**Allegato A/2**)

Ricevuta l'autorizzazione ed il relativo piano di somministrazione, le insegnanti procederanno a

stilare un verbale al momento della consegna farmaco (salvavita / indispensabile) da parte del genitore alla scuola, come da modulo allegato (**Allegato A/3**).

### **Auto- somministrazione.**

Per casi specifici, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere **l'auto- somministrazione**. Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola anche la dicitura che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola".

La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al dirigente scolastico.

Resta invariata la procedura: il dirigente scolastico predisporre l'autorizzazione con il relativo piano di intervento e le insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: "il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola".

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.

Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Pertanto si invitano i Referenti di plesso e i Docenti Coordinatori, nel rispetto della privacy, a:

- prendere visione della documentazione degli alunni che hanno necessità di assumere farmaci durante la permanenza in Istituto e della relativa documentazione medica;
- informare il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione circa le problematiche esistenti in materia di salute degli alunni;
- far pervenire a codesta dirigenza la disponibilità personale o di altro docente del Consiglio di classe a somministrare farmaci.

La documentazione è depositata agli atti della segreteria e l'accesso è consentito esclusivamente al Coordinatore.

I suddetti allegati sono disponibile nella parte dedicata del sito istituzionale della scuola.

Il Dirigente Scolastico può stipulare anche protocolli d'intesa con l'ente gestore del servizio di assistenza di base presso la scuola, con cui si definiscono eventualmente ruoli e compiti del personale dello stesso ente in ordine alla somministrazione di farmaci.

Alla presente Circolare si allegano le Linee Guida del MIUR e del Ministero della Salute del 25-11-2005 per la definizione degli interventi finalizzati agli studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica. È opportuno richiamare alcune disposizioni delle stesse Linee Guida in cui si specifica che: "*Gli operatori scolastici **possono** essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 (...). Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni*".

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Gravina

*Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3*

*del D. Lgs. n. 39/1993*